

di CINZIA DE STEFANIS

Tutto sul non-compenso dell'amministratore di Ets

Nelle organizzazioni di volontariato è vietato retribuire le cariche sociali, con l'eccezione dei membri dell'organo di controllo (art. 2397, c. 2, C.C.).

La nota 9.07.2020, n. 6213, del Ministero del Lavoro - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese ha risposto a 3 quesiti sollevati dalla Provincia autonoma di Trento, rispettivamente in materia di volontari e **incompatibilità con qualunque forma di retribuzione**, in materia di nomina degli amministratori negli enti del Terzo settore e in materia di validità per le assemblee in cui vengono deliberate le modifiche statutarie. Gli Ets possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Rientra nel concetto di **attività di volontariato** non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'ente, ma anche l'esercizio della **titolarità di una carica sociale**, in quanto strumentale all'oggetto sociale dell'ente. In tale prospettiva, l'esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato purchè risponda ai requisiti declinati nell'art. 17, c. 2 del Codice del Terzo settore, tra i quali spicca *in primis* la gratuità. Con eccezione del **rimborso delle spese sostenute e documentate** entro limiti massimi predefiniti, la norma stabilisce il divieto dei rimborsi forfetari e l'incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di prestazione lavorativa retribuita dall'ente di cui il volontario è socio, associato o tramite cui presta attività volontaria.

L'assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è specificamente imposta alle **organizzazioni di volontariato** dall'art. 34, c. 2 del Codice del Terzo settore, il quale peraltro prevede una deroga espressa a tale principio per i soli componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti professionali, indicati nell'art. 2397 C.C.

Per tutti i restanti **enti del terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato**, la previsione dell'attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all'autonoma scelta dell'ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, c. 3, lett. a) del Codice del Terzo settore. I tecnici del Ministero ricordano che la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di **attività svolta**, diversa da quella riguardante l'incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni: da un lato, eventuali profili di conflitto di interesse; dall'altro, il **divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili**, come ribadisce il sopra richiamato art. 8, cc. 2 e 3, lett. a). In ogni caso, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dovranno tenere conto rispettivamente delle previsioni di cui agli artt. 33, c. 1, e 36, del Codice del Terzo settore.